
A tutti i Clienti
Loro sedi



Circolare del 27 maggio 2020

Decreto Rilancio: tutte le agevolazioni previste per imprese e professionisti

* * *

D.L. "RILANCIO"

IRAP: non dovuto il versamento del saldo 2019

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – art. 24

L'articolo 24 del Decreto Rilancio stabilisce che non è dovuto il saldo IRAP anno 2019.

L'agevolazione, quindi, spetta esclusivamente ai contribuenti che hanno aumentato l'imponibile IRAP rispetto all'anno precedente (2018), in quanto restano dovuti gli acconti 2019, anche quelli non ancora ravveduti.

Per quanto riguarda il primo acconto 2020 all'interno dell'articolo è specificato che non è dovuto il versamento della prima rata. Tuttavia non è chiaro, al momento, se il versamento di tale prima rata sarà solamente rinviato al momento del versamento saldo IRAP 2020, oppure verrà previsto uno scorporo nella prossima dichiarazione che ne confermi definitivamente la non debenza.

Si auspicano sul punto chiarimenti in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

* * *

D.L. "RILANCIO"

Contributo statale a fondo perduto

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – art. 25

Il contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, è presente all'art. 25 del Decreto Rilancio.

Si tratta di un contributo mirato a sostenere i soggetti che hanno visto il loro fatturato diminuito o addirittura azzerato nel mese di Aprile 2020.

I beneficiari sono quindi soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo, attività agrarie ed enti non commerciali relativamente alle attività commerciali svolte, ma con delle limitazioni specifiche.

Sono infatti esclusi dal contributo i soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, nonché alcuni contribuenti che hanno usufruito delle indennità previste dal decreto legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia, quali i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria).

Per accedere al contributo inoltre i soggetti beneficiari non devono aver realizzato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e **l'ammontare di fatturato e corrispettivi del**

mele di aprile 2020 deve risultare inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- **20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;**
- **15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019;**
- **10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019.**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari del contributo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La presentazione della domanda per usufruire del contributo dovrà essere telematica, mentre le modalità verranno definite nei prossimi giorni con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo i soggetti beneficiari dovranno autocertificare la sussistenza dei requisiti e l'istanza dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto verrà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate direttamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Lo Studio Vi contatterà non appena saranno emanati i Provvedimenti per chiedere l'agevolazione.

* * *

D.L. "RILANCIO"

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – art. 28

Con il Decreto Rilancio viene potenziato il Credito d'imposta sulle locazioni commerciali introdotto dall'art. 65 del decreto "Cura Italia".

Viene riconosciuto ai conduttori di tutti gli immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo, un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Vengono però introdotte alcune limitazioni per usufruire di questo credito, escludendo espressamente imprese e lavoratori autonomi con:

- ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e,

- una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il Credito d'imposta sarà utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24; inoltre è possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Si fa presente che **la misura non è cumulabile con quanto previsto dal precedente decreto "Cura Italia"**.

L'art. 65 del decreto "Cura Italia" riconosce, agli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo, limitato alla sola categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)**, escluse le attività definite "essenziali" (elencate agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020).

Lo Studio si sta adoperando per effettuare apposite verifiche su ciascun Cliente.

* * *

D.L. "RILANCIO"

Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – art. 120

Con l'art. 120 viene riconosciuto un Credito d'imposta per i soggetti economici (**imprese e lavoratori autonomi**) che mettono in atto interventi mirati al contenimento del Coronavirus presso i loro ambienti di lavoro.

Tale credito d'imposta è pari al **60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro**, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19.

Sono esclusi dal beneficio le imprese ed i lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.

Gli interventi ammessi sono:

- Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense;
- Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici;
- Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
- Acquisto di arredi di sicurezza.

Tale Credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto; inoltre può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile direttamente.

* * *

D.L. "RILANCIO"

Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – art. 125

È riconosciuto il credito d'imposta nella misura del **60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro** per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

I destinatari di questa misura sono imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si chiede alla gentile Clientela di segnalare le fatture relative all'acquisto di tali dispositivi, in modo tale da permettere allo Studio di adoperarsi per la fruizione del Credito.

* * *

N.B. Le misure relative a Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici verranno approfondite in seguito all'emanazione dei Provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate.